

REGOLAMENTO VOLONTARI

Premessa

Il Decreto Legislativo 36/21 prevede che le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.A., possano avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di soggetti definiti Volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei Volontari possono riguardare lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché lo svolgimento della formazione, della didattica e della preparazione degli Atleti. Le prestazioni volontaristiche, però, non possono prevedere l'erogazione di alcun compenso, ma unicamente il rimborso analitico delle spese sostenute o, in alternativa, un rimborso forfettario, anche per prestazioni svolte nel comune di residenza.

A tal fine il Decreto-legge 71/2024, convertito con legge 29 luglio 2024, n. 166, modificando l'art. 29, comma 2, del D.lgs. 36/21, ha espressamente previsto che i soggetti beneficiari delle prestazioni dei Volontari possano corrispondere agli stessi, in alternativa ai rimborsi spese analitici, rimborsi forfettari fino ad un massimo di **euro 400 mensili**, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione e a condizione che la stessa individui con propria delibera le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La FEDERKOMBAT, al fine di consentire alle Società e Associazioni Sportive affiliate di poter applicare correttamente la normativa vigente in materia di volontari, ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 36/21,

DELIBERA:

MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI RICONOSCIUTI

Le Società Affiliate potranno avvalersi di Volontari nello svolgimento delle proprie attività SPORTIVE in occasione delle seguenti manifestazioni ed eventi sportivi:

1. Gare valide per i Campionati Regionali, Interregionali e Nazionali inseriti nel calendario eventi federali;
2. Gare organizzate dalla singola Affiliata purché munite di relativo Nulla Osta federale;

3. Eventi sportivi di formazione rientranti nei programmi federali;
4. Eventi di formazione e didattica per i quali sia stata effettuata regolare comunicazione alla Federazione e sia stata autorizzata dalla stessa;
5. Manifestazioni Internazionali.

ATTIVITA DI VOLONTARIATO

I Volontari dovranno essere regolarmente Tesserati alla Federkombat.

Le attività di volontariato svolte a favore della Federazione e delle singole Società Affiliate, durante le manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti, sono quelle previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e in particolare dall'articolo 25 comma 1 e ss.mm.ii. e dall'elenco delle Mansioni decretate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26 gennaio 2024 e ss.mm.ii.:

1. Allenatori e Istruttori;
2. Direttore Tecnico;
3. Direttore Sportivo;
4. Preparatore Atletico;
5. Direttore di Gara;
6. Componenti le Commissioni Tecniche;
7. Docenti formatori Sportivi;
8. Addetti all'organizzazione logistica;
9. Segreteria di Gara;
10. Omologatori aree di gara e attrezzatura sportive
11. Addetti alla sicurezza dei praticanti;
12. Addetti alle aree di gara durante le gare o durante gli allenamenti;
13. Speaker;
14. Accompagnatori degli Atleti minori.

TIPOLOGIE DI SPESA

Potranno essere oggetto di rimborso forfettario le seguenti spese:

- Spese di viaggio;
- Spese di vitto;
- Spese alloggio;
- Spese per acquisto beni collegati alla manifestazione o agli eventi formativi e/o didattici.

ENTITÀ RIMBORSO FORFETTARIO

In caso di manifestazioni ed eventi sportivi il rimborso forfettario per ciascuna giornata **non potrà essere superiore ai seguenti limiti:**

- Manifestazioni Regionali: euro 50,00;
- Manifestazioni Interregionali euro 75,00;
- Manifestazioni Nazionali: euro 100,00;
- Eventi didattici e formativi: euro 50,00.

COMUNICAZIONE

I nominativi dei Volontari a cui è stato corrisposto il rimborso forfettario, devono essere comunicati attraverso il **Registro delle attività Sportive Dilettantistiche** (RASD) utilizzando l'apposita sezione.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata svolta l'attività.



Art. 29

Prestazioni sportive dei volontari

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché **questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.**

Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'[articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale](#) di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo [codice dell'amministrazione digitale](#), senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'[articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#)